

Venezia 20 Ottobre 2015

PENSIONAMENTO ANTICIPATO **CHE COSA È L'ART. 4 DELLA LEGGE 92/2012?**

Come è noto, la legge n° 92 del dicembre 2012 cosiddetta “*riforma Fornero*” delle pensioni ha innalzato l’età pensionabile con l’obiettivo di equiparare quella delle donne a quella degli uomini, arrivando a 65 anni per tutti nel 2018 e a 67 nel 2021. Inoltre, la stessa riforma ha eliminato la pensione di anzianità, che consentiva di uscire dal mondo del lavoro anche senza il requisito anagrafico previsto per quella di vecchiaia, purché si avesse una certa anzianità contributiva. Oggi, come fase di transizione, c’è la pensione anticipata al posto di quella di anzianità, ma l’obiettivo di lungo periodo è di mantenere solo quella di vecchiaia.

La possibilità di andare in pensione prima di aver maturato i requisiti, comunque, c’è: si tratta del pensionamento anticipato, previsto dalla legge Fornero del lavoro.

In base all’articolo 4 della legge 92 del 2012, **il lavoratore a cui mancano non più di 4 anni per uscire dal mondo del lavoro può, attraverso un accordo sindacale e solo su base volontaria, andare in pensione in anticipo.** Il lavoratore smette di lavorare, dunque, ma non percepisce immediatamente l’intero assegno pensionistico. Tra la fine dell’impiego e la data di inizio della pensione effettiva, riceve dall’Inps mensilmente una somma calcolata sulla base dei contributi versati fino a quel momento **l’isopensione**. Inoltre, gli vengono accreditati i contributi che serviranno per il calcolo del suo assegno definitivo.

In base alla legge, l’Azienda deve pagare all’Inps sia i contributi per il massimo di un quadriennio (periodo massimo previsto dalla legge), sia l’isopensione relativa. Al termine dei quattro anni di prepensionamento, lo stesso Inps provvederà al ricalcolo ed alla rivalutazione avvenuta nel quadriennio: nascerà quindi la pensione definitiva.

La legge 92 del 2012 dice che l’applicazione dell’art. 4 rappresenta **un sostegno al reddito**, come se fosse una mobilità, una cassa integrazione, una disoccupazione. Al seguito della legge abbiamo come riferimenti normativi:

- La circolare del Ministero del Lavoro n° 24 del 19 giugno 2014;
- La circolare dell’Inps n° 119 del 1 agosto 2013;
- Il messaggio Inps n° 12997 del 12 agosto 2013;
- Il messaggio Inps 14984 del 24 settembre 2013.

Quali sono i passaggi per arrivare a tale risultato?

- 1) L’Azienda individua i bacini di esubero e li dichiara ufficialmente al Sindacato;
- 2) Attraverso un accordo sindacale, coloro che, al massimo nei prossimi 4 anni, possono accedere alla pensione in base alle tabelle della pensione anticipata o di vecchiaia vengono individuati dall’accordo come bacini considerati in eccedenza. L’accordo normalmente prevede una finestra massima di apertura (durata) entro la quale parte il conteggio dei futuri quattro anni: supponiamo che al lavoratore manchino 7 anni alla finestra di pensione, se l’accordo dura almeno 3 anni, il lavoratore potrà trarre comunque alla pensione;
- 3) L’Azienda, allegando l’apposita modulistica, presenta annualmente all’Inps sia l’accordo sindacale, sia l’adesione volontaria del lavoratore (preadesione non impegnativa);



- 4) L'Inps valuta ogni singola posizione lavorativa trasmessa dall'Azienda e produce un documento che "stima" la spesa dell'Azienda nel quadriennio (e/o annualmente);
- 5) Il Lavoratore viene messo a conoscenza dall'Azienda dei calcoli effettuati dall'Inps e decide se accettare o meno l'isopensione, se accetta, il meccanismo viene attivato con i diversi soggetti coinvolti;
- 6) L'Azienda può pagare l'Inps in un'unica soluzione o ratealmente, ma **deve predisporre a garanzia del debito una fideiussione bancaria, che è riscossa dall'Istituto se, entro 180 gg., l'Azienda non versa il rateo previsto**. Il pagamento dell'Azienda all'Istituto, attiva il prepensionamento del Lavoratore;
- 7) Se nel corso degli anni vengono variati i costi dei contributi da versare per il lavoratore e l'Inps richiede tale denaro, l'Azienda è tenuta a pagare, al di là della stima effettuata in precedenza dallo stesso Istituto.

Che cosa paga l'Azienda?

L'Azienda pagherà all'Inps sia i contributi che il lavoratore avrebbe dovuto versare nel quadriennio (o tempo minore), sia il calcolo dell'isopensione che verrà stimato dall'Inps e comunicato all'Azienda. Il Lavoratore riceverà mensilmente il trattamento di "isopensione" direttamente dall'Inps.

E' possibile andare in mobilità e poi in art.4 o viceversa?

No, in entrambi i casi si è formalmente licenziati dall'azienda, pertanto può essere attivata solo una delle due strade.

E' opportuno eseguire la ricerca all'Inps denominata EcoCert?

EcoCert è il documento che viene rilasciato dall'Inps, su richiesta dell'interessato, (*talvolta viene definito "EcoCert" anche il modulo utilizzato per richiederlo*) contenente, in modo analitico, la posizione assicurativa con il dettaglio di tutta la contribuzione previdenziale accreditata presso l'Inps **ed ha valore certificativo**. È un documento suddiviso in due parti:

- Un riepilogo sintetico per *tipologia di contribuzione* (lavoro dipendente o assimilato, figurativo non agricoli, disoccupazione, malattia, lavoro autonomo, etc...) che termina con un "totale contributi" aggiornato ad una certa data;
- Un riepilogo analitico dei periodi coperti da contribuzione previdenziale con l'indicazione delle settimane utili per il diritto e la misura della pensione, la retribuzione e le note.

Come eseguire la ricerca EcoCert?

Il lavoratore può ottenere la comunicazione certificativa del conto assicurativo direttamente OnLine sul sito dell'Inps oppure tramite i nostri Patronati INAS-CISL. E' opportuno fare l'EcoCert per riordinare i contributi (militare, maternità, 58/92, 104/92, donazioni sangue, ecc.) ed avere una situazione chiara e già depositata all'Istituto. Poi per l'eventuale uscita al prepensionamento, l'Inps eseguirà nuovamente tale ricerca per i calcoli che necessitano a costruire l'ammontare dovuto a Telecom Italia.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto